

REGOLAMENTO GENERALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
(deliberazione Giunta Camerale n.13 del 16 febbraio 2012)

ARTICOLO 1 – Principi generali

1. La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Varese (di seguito denominata Camera di Commercio), nell'ambito delle proprie funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese e dello sviluppo economico provinciale, può concedere contributi a soggetti pubblici e privati ispirandosi ai principi di trasparenza, efficacia e sussidiarietà.
2. Gli interventi camerali saranno disposti nel rispetto delle normative vigenti in materia di aiuti di Stato e del D.Lgs. 31 marzo 1998 – n. 123, in armonia con i programmi pluriennali ed annuali della Camera di Commercio, con particolare riguardo ai seguenti principi:
 - a) individuazione preventiva dei campi di intervento che l'Ente camerale ritiene prioritari e, quindi, suscettibili di sostegno finanziario;
 - b) significatività dell'intervento - al fine di evitare dispersione di risorse i fondi camerali all'uopo stanziati dovranno essere prioritariamente assegnati al sostegno di progetti promozionali di significativa importanza per l'economia del territorio ed il sistema delle imprese;
 - c) apertura dell'intervento a tutti i soggetti potenzialmente interessati.
3. Gli interventi dovranno sempre assicurare nelle più idonee forme la adeguata visibilità del contributo camerale.
4. I principi di cui al presente regolamento si applicano anche a forme di supporto diverse, comunque denominate, quali agevolazioni, sussidi, ecc.
5. Il Consiglio camerale, in relazione ai programmi dell'Ente, determina annualmente, in sede di predisposizione del bilancio di previsione, l'ammontare delle risorse da destinare agli interventi di tipo contributivo nell'ambito degli stanziamenti per la promozione dell'economia, dettagliando gli obiettivi di riferimento e le tipologie degli interventi sostenibili.
6. A partire dalla data di affissione all'Albo camerale della deliberazione del Consiglio camerale di approvazione del bilancio di previsione, i soggetti interessati possono chiedere il contributo dell'Ente per il finanziamento di progetti in grado di concorrere al perseguimento degli obiettivi di riferimento e rientranti nelle tipologie di interventi sostenibili definiti dal Consiglio camerale.

ARTICOLO 2 – Soggetti destinatari

1. Possono accedere ai contributi camerali i soggetti in regola con il pagamento del diritto annuale, qualora tenuti ad iscrizione/annotazione nel registro delle imprese e/o nel repertorio economico amministrativo, e precisamente:
 - a) enti e/o altri organismi pubblici e società a prevalente capitale pubblico;
 - b) associazioni imprenditoriali di categoria, altri organismi rappresentati nel Consiglio camerale, enti ed organismi senza fini di lucro portatori di interessi diffusi nell'ambito delle finalità istituzionali della Camera di Commercio, quali ad esempio consorzi, comitati e altri soggetti no-profit;

- c) imprese singole, o consorzi di esse, nell'ambito di iniziative previste con appositi regolamenti;
2. Sono esclusi dall'accesso ai benefici camerali, oltre a quanto previsto dallo Statuto della Camera di Commercio:
- a) i progetti che esulano dagli obiettivi di riferimento e dalle tipologie di intervento fissate dal Consiglio camerale;
 - b) le iniziative di interesse interno agli organismi richiedenti;
 - c) le iniziative già in corso di realizzazione, salvo eventuali e motivate deroghe.

ARTICOLO 3 – Presentazione delle istanze

1. I soggetti interessati devono presentare apposita domanda alla Camera di Commercio di Varese (Piazza Monte Grappa, 5 – Varese), che dovrà, fra l'altro, necessariamente contenere:
- a) una esauriente illustrazione dell'iniziativa per la quale si chiede il contributo;
 - b) il termine entro il quale l'iniziativa dovrà essere realizzata;
 - c) il piano finanziario delle entrate e delle spese previste per l'iniziativa, redatto in forma analitica, evidenziante tra le entrate i contributi richiesti ad altri enti pubblici e i proventi dell'iniziativa;
 - d) la misura del contributo richiesto all'Ente camerale.

ARTICOLO 4 – Concessione

1. L'ammissione o meno del progetto al contributo camerale avviene con procedimento valutativo ed è disposta dalla Giunta camerale.
2. Il richiedente dovrà fornire, entro i termini di volta in volta indicati dalla Camera di Commercio, tutti gli elementi informativi e di valutazione, nonché i documenti che si rendessero necessari in sede di istruttoria, sotto pena di inammissibilità al beneficio.
3. La Camera di Commercio di Varese potrà esperire in qualsiasi momento ogni azione a sua disposizione allo scopo di verificare lo stato di attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione e la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dal beneficiario.
4. Il contributo camerale sui singoli progetti non potrà, di norma, superare il cinquanta per cento delle spese ammissibili. Nel caso di interventi di rilevante impatto territoriale la quota di partecipazione camerale può essere elevata, con provvedimento motivato, fino ad un massimo dell'ottanta per cento delle spese ammissibili. Per interventi di rilevante impatto territoriale si intendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, iniziative in grado di aumentare l'attrattività del territorio, favorire la creazione di nuovi posti di lavoro, favorire la realizzazione di centri di eccellenza, favorire la realizzazione di infrastrutture ecc. Nel determinare la quota di contributo camerale si terrà conto dell'importanza del progetto, di eventuali altri finanziamenti pubblici e del complesso delle entrate previste a copertura delle spese.
5. La Camera di Commercio potrà inoltre, tenuto conto delle singole iniziative proposte e della valenza delle stesse per l'economia provinciale, attivare forme di supporto diverse, come ad esempio l'acquisto o la realizzazione di beni quali premi, coppe, targhe, ecc. ovvero la concessione gratuita in uso dei locali degli immobili a disposizione dell'Ente camerale.
6. Entro trenta giorni dalla assunzione da parte della Giunta camerale del provvedimento di concessione o di diniego del contributo, ne sarà data comunicazione al beneficiario.

ARTICOLO 5 – Modalità di erogazione

1. L'erogazione del contributo avverrà in una o due soluzioni. Nel primo caso il contributo sarà liquidato a saldo, con le modalità previste nel successivo articolo 7. Nel secondo caso il contributo sarà liquidato come segue:

- a) anticipo nella misura massima del trenta per cento del contributo concesso, a seguito di presentazione di idonee garanzie bancarie o equivalenti;
 - b) saldo, a seguito della verifica della documentazione richiesta, con le modalità previste nel successivo articolo 7.
2. Entro quindici giorni solari consecutivi dal ricevimento della comunicazione di concessione del contributo, il beneficiario dovrà trasmettere ai competenti uffici camerali l'eventuale richiesta di erogazione dell'anticipo, unitamente alla documentazione relativa alla garanzia per la quota di anticipazione richiesta.
 3. Il contributo potrà essere altresì liquidato a saldo di fasi di avanzamento, nel rispetto del presente articolo e di apposita convenzione.
 4. L'anticipo sarà liquidato con provvedimento del Segretario Generale.

ARTICOLO 6 – Spese ammissibili

1. Ai fini della concessione del contributo camerale saranno considerate tutte le spese, interne ed esterne, inerenti al progetto, debitamente documentate attraverso fatture o documenti equipollenti.
2. I costi di progettazione e coordinamento relativi al personale interno e gli altri costi non assistiti da specifica documentazione, comunque inerenti al progetto, saranno riconosciuti ammissibili a contributo sino alla concorrenza del trenta per cento del costo complessivo del progetto. Qualora i suddetti costi superassero il trenta per cento, il contributo non potrà eccedere il settanta per cento delle spese esterne inerenti il progetto.

ARTICOLO 7 – Liquidazione del contributo

1. Entro sessanta giorni dalla realizzazione del progetto il soggetto beneficiario trasmette alla Camera di Commercio domanda di liquidazione corredata dal rendiconto, dai giustificativi delle spese sostenute, nonché da apposita documentazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativamente ai costi interni e non documentati.
2. Al termine della verifica, a cura degli uffici camerali, sarà liquidato il contributo con provvedimento del Segretario Generale.
3. Il contributo sarà proporzionalmente ridotto, in sede di liquidazione, nei seguenti casi:
 - a) quando le spese rendicontate ammissibili sono inferiori alle spese preventivate;
 - b) quando il totale delle entrate riferibili al progetto, incluso il contributo camerale, è superiore alla spesa rendicontata.
4. Il contributo camerale non può, in ogni caso, essere superiore all'importo necessario per raggiungere il pareggio tra spese ed entrate.

ARTICOLO 8 – Modifica o revoca del contributo

1. Il contributo sarà revocato, con provvedimento del Segretario Generale, nei seguenti casi:
 - a) per mancata realizzazione del progetto;
 - b) per mancata richiesta di erogazione entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla conclusione del progetto;
 - c) per rinuncia da parte del beneficiario.
2. La richiesta di contributo sarà riesaminata dalla Giunta camerale in caso di parziale realizzazione del progetto o nel caso in cui lo stesso, una volta realizzato, si discosti in modo significativo dal progetto valutato dalla Giunta Camerale in sede di concessione del contributo.

ARTICOLO 9 – Contributi per interventi particolari

1. La Camera di Commercio, nel rispetto dei principi fissati con il presente regolamento, può adottare iniziative per la concessione di contributi alle imprese di determinati settori o comparti

finalizzati a sostenere interventi per la innovazione, la promozione commerciale, l'agevolazione creditizia, ecc..

2. La Giunta Camerale impegna le risorse per la concessione dei contributi ed approva i regolamenti delle singole iniziative con indicazione dei termini per la presentazione delle domande e dei criteri per la valutazione delle medesime.

3. La domanda di contributo, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente e redatta su apposito modulo, dovrà pervenire alla Camera di Commercio di Varese, in piazza Monte Grappa 5, o agli uffici periferici dell'Ente camerale (Castellanza, Gallarate, Luino e Saronno).

ARTICOLO 10 – Decorrenza

Il presente Regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione all'Albo della Camera di Commercio per la durata di 15 giorni.